

Circ. 186/17 7684/Sn AAB/lp

Milano, 18 gennaio 2017

A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI  
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE  
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **LEGGE DI BILANCIO 2017**

Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la “legge di bilancio 2017” (che ha sostituito la “legge di stabilità”), in vigore dall’1.1.2017.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella predetta legge di bilancio a valere per il 2017.

#### **Regime di cassa per le imprese minori**

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata.

Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di cassa (art. 66 del TUIR). In forza di tale ultimo criterio, le spese sostenute si possono scaricare al momento del pagamento della fattura mentre le fatture clienti al momento dell’incasso delle stesse.

Dal 2017, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Un’unica eccezione è prevista per il primo anno, 2017, di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d’impresa determinato per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, 2016, secondo il principio di competenza.

#### **Proroga Super-ammortamenti**

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei cosiddetti “super-ammortamenti”.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

A differenza di quanto stabilito in precedenza, sono esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire le autovetture utilizzate sia per l’attività che ad uso personale.

#### **Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica**

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.

pag. 1 di 2

La detrazione, nella misura del 65%, si applica anche alle spese sostenute fino al 31.12.2017 per:

- ✓ l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al DLgs. 311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;
- ✓ l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

### **Detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

### **Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (cosiddetto "bonus mobili") - Proroga e modifica della disciplina**

La disciplina relativa al cosiddetto "bonus mobili ed elettrodomestici", previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di alcune modifiche.

Nello specifico è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un'ulteriore detrazione IRPEF del 50%:

- ✓ per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017;
- ✓ per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

### **Pensione per Lavoratori precoci**

Viene concessa la possibilità per i cosiddetti "lavoratori precoci" *ex art.* 1 co. 12 e 13 della L. 335/95 di accedere, **a decorrere dall'1.5.2017**, al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni in luogo di:

- ✓ 42 anni e 10 mesi, per gli uomini;
- ✓ 41 anni e 10 mesi, per le donne.

Al riguardo, si precisa che per lavoratori precoci si intendono coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.

**Vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.**

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
(Abbate Armando)

